Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno

18 gennaio 2016

Sommario

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2016/C 016/01 Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* 1

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2016/C 016/02 Causa C-439/13 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 novembre 2015 — Elitaliana SpA/Eulex Kosovo (Impugnazione — Appalti pubblici di servizi — Azione comune 2008/124/PESC — Bando di gara relativo al supporto elicotteristico alla missione Eulex Kosovo — Ricorso contro la decisione di aggiudicazione — Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, TUE — Articolo 275, primo comma, TFUE — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Competenza della Corte — Articolo 263, primo comma, TFUE — Nozione di «organo o organismo dell'Unione» — Provvedimenti imputabili alla Commissione europea — Errore scusabile) 2

2016/C 016/03 Causa C-572/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Hewlett-Packard Belgium SPRL/Reprobel SCRL (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Proprietà intellettuale — Diritto d'autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Diritto esclusivo di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) — Eccezione per reprografia — Eccezione per copia privata — Requisito della coerenza nell'applicazione delle eccezioni — Nozione di «equo compenso» — Riscossione di una remunerazione a titolo di equo compenso sulle stampanti multifunzione — Remunerazione proporzionale — Remunerazione forfettaria — Cumulo delle remunerazioni forfettaria e proporzionale — Modalità di calcolo — Beneficiari dell'equo compenso — Autori ed editori — Spartiti) 3

IT

2016/C 016/04 Causa C-632/13: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Skatteverket/Hilkka Hirvonen (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Parità di trattamento — Imposta sul reddito — Redditi dei contribuenti non residenti assoggettati a un prelievo alla fonte — Esclusione di qualsiasi deduzione fiscale collegata alla situazione personale del contribuente — Giustificazione — Possibilità per i contribuenti non residenti di optare per il regime applicabile ai contribuenti residenti e di beneficiare di tali deduzioni) 4

2016/C 016/05 Causa C-103/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas — Lituania) — Bronius Jakutis, Kretingalės kooperatinė ŽŪB/Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valstybė (Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Regolamento (CE) n. 73/2009 — Articoli 7, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, 121 e 132, paragrafo 2 — Atti di esecuzione di tale regolamento — Validità dell'atto di adesione del 2003 alla luce del Trattato FUE nonché dei principi di non discriminazione, di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione — Modulazione dei pagamenti diretti concessi agli agricoltori — Riduzione degli importi — Livello dei pagamenti diretti applicabile negli Stati membri della Comunità europea nella sua composizione al 30 aprile 2004 e negli Stati membri che hanno aderito a quest'ultima il 1º maggio 2004 — Assenza di pubblicazione e carenza di motivazione) 5

2016/C 016/06 Causa C-115/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Koblenz — Germania) — RegioPost GmbH & Co. KG/Stadt Landau in der Pfalz (Rinvio pregiudiziale — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Direttiva 96/71/CE — Articolo 3, paragrafo 1 — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 26 — Appalti pubblici — Servizi postali — Normativa di un ente regionale di uno Stato membro che impone agli offerenti e ai loro subappaltatori di impegnarsi a versare un salario minimo al personale che effettua le prestazioni oggetto dell'appalto pubblico) 6

2016/C 016/07 Causa C-121/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 novembre 2015 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Regolamento (UE) n. 1316/2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa — Progetti d'interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro — Approvazione da parte di detto Stato — Prolungamento di un corridoio ferroviario merci — Base giuridica — Articoli 171 TFUE e 172, secondo comma, TFUE) 7

2016/C 016/08 Causa C-198/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingin hovioikeus — Finlandia) — Valev Visnapuu/Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio — Tullihallitus (Rinvio pregiudiziale — Articoli 34 TFUE e 110 TFUE — Direttiva 94/62/CE — Articoli 1, paragrafo 1, 7 e 15 — Vendita a distanza e trasporto di bevande alcoliche da un altro Stato membro — Accise su taluni imballaggi di bevande — Esenzione in caso di integrazione degli imballaggi in un sistema di deposito cauzionale e di restituzione — Articoli 34 TFUE, 36 TFUE e 37 TFUE — Requisito di un'autorizzazione per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche — Monopolio della vendita al dettaglio di bevande alcoliche — Giustificazione — Tutela della salute) . . 8

2016/C 016/09 Causa C-219/14: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Employment Tribunals, Birmingham — Regno Unito) — Kathleen Greenfield/The Care Bureau Ltd (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale — Organizzazione dell'orario di lavoro — Direttiva 2003/88/CE — Diritto alle ferie annuali retribuite — Calcolo delle ferie spettanti in caso di aumento dell'orario di lavoro — Interpretazione del principio «pro rata temporis») 9

2016/C 016/10 Causa C-223/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 7 de Las Palmas de Gran Canaria — Spagna) — Tecom Mican SL/José Arias Domínguez (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali — Nozione di «atto extragiudiziale» — Atto privato — Incidenza transfrontaliera — Funzionamento del mercato interno) 9

2016/C 016/11 Causa C-241/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Roman Bukovansky/Finanzamt Lörrach (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone — Relazione tra tale accordo e le convenzioni bilaterali volte a prevenire la doppia imposizione — Parità di trattamento — Discriminazione fondata sulla nazionalità — Cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea — Lavoratori frontalieri — Imposta sui redditi — Ripartizione della competenza tributaria — Collegamento fiscale — Nazionalità) 10

2016/C 016/12 Causa C-325/14: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — SBS Belgium NV/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM) (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 3, paragrafo 1 — Comunicazione al pubblico — Nozioni di «comunicazione» e di «pubblico» — Distribuzione di programmi televisivi — Procedimento denominato «immissione diretta») 11

2016/C 016/13 Causa C-422/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona — Spagna) — Cristian Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Licenziamenti collettivi — Direttiva 98/59/CE — Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a) — Nozione di «lavoratori abitualmente impiegati» nello stabilimento interessato — Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma — Nozioni di «licenziamento» e di «cessazioni di contratti di lavoro assimilabili a un licenziamento» — Modalità di calcolo del numero di lavoratori licenziati) 12

2016/C 016/14 Causa C-505/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Münster — Germania) — Klausner Holz Niedersachsen GmbH/Land Nordrhein-Westfalen (Rinvio pregiudiziale — Articoli 107 TFUE e 108 TFUE — Aiuti di Stato — Aiuto concesso in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE — Decisione di un giudice di uno Stato membro che dichiara la validità del contratto con cui tale aiuto è concesso — Autorità di cosa giudicata — Interpretazione conforme — Principio di effettività) 12

2016/C 016/15 Causa C-455/15 PPU: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varbergs tingsrätt — Svezia) — P/Q (Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d'urgenza — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 23, lettera a) — Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale — Ordine pubblico) 13

2016/C 016/16 Causa C-478/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) l'8 settembre 2015 — Peter Radgen, Lilian Radgen/Finanzamt Ettlingen 14

2016/C 016/17 Causa C-502/15: Ricorso proposto il 22 settembre 2015 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 14

2016/C 016/18 Causa C-508/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 24 settembre 2015 — Sidika Ucar/Land Berlin 15

2016/C 016/19 Causa C-509/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 24 settembre 2015 — Recep Kilic/Land Berlin 16

2016/C 016/20 Causa C-528/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 7 ottobre 2015 — Policie ČR/Salah Al Chodor e altri 16

2016/C 016/21 Causa C-534/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Satu Mare (Romania) il 12 ottobre 2015 — Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș/BRD Groupe Société Générale — Sucursala Satu Mare 17

2016/C 016/22 Causa C-542/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italia) il 16 ottobre 2015 — procedimento penale a carico di Angela Manzo 18

2016/C 016/23 Causa C-543/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 19 ottobre 2015 — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)/Premier ministre, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie 18

2016/C 016/24 Causa C-545/15: Ricorso proposto il 16 ottobre 2015 — Commissione europea/Repubblica di Polonia 19

2016/C 016/25 Causa C-555/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria (Portogallo) il 28 ottobre 2015 — Bernard Jean Marie Gabarel/Fazenda Pública 20

2016/C 016/26 Causa C-558/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Portogallo) il 2 novembre 2015 — Alberto José Vieira de Azevedo e altri/CED Portugal Unipessoal, Lda, Instituto de Seguros de Portugal — Fundo de Garantia Automóvel 20

2016/C 016/27 Causa C-563/15: Ricorso proposto il 4 novembre 2015 — Commissione europea/Regno di Spagna . 21

2016/C 016/28 Causa C-577/15 P: Impugnazione proposta il 9 novembre 2015 dalla SV Capital OÜ avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2015, causa T-660/14, SV Capital OÜ/Autorità Bancaria Europea (ABE) 22

2016/C 016/29 Causa C-588/15 P: Impugnazione proposta il 12 novembre 2015 dalla LG Electronics, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2015, causa T-91/13, LG Electronics, Inc./Commissione europea 23

2016/C 016/30 Causa C-596/15 P: Impugnazione proposta il 13 novembre 2015 da Bionorica SE avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2015 nella causa T-619/14, Bionorica SE/Commissione europea 24

2016/C 016/31 Causa C-597/15 P: Impugnazione proposta il 13 novembre 2015 dalla Diapharm GmbH & Co. KG avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2015, causa T-620/14, Diapharm GmbH & Co. KG/Commissione europea 25

Tribunale

2016/C 016/32 Causa T-1/08 INTP: Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015 — Buczek Automotive/Commissione («Procedura — Interpretazione di una sentenza») 27

2016/C 016/33 Causa T-278/10 RENV: Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2015 — Wesergold Getränke/UAMI — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo WESTERN GOLD — Marchi denominativi nazionali, comunitario e internazionale anteriori WeserGold, Wesergold e WESERGOLD — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Decisione sul ricorso — Articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Diritto al contraddittorio — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009») 27

2016/C 016/34 Causa T-670/13 P: Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2015 — Commissione/D'Agostino («Impugnazione — Impugnazione incidentale — Funzione pubblica — Agente contrattuale — Decisione di mancato rinnovo — Dovere di sollecitudine — Violazione dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, dello Statuto — Obbligo di motivazione — Snaturamento del fascicolo») 28

2016/C 016/35 Causa T-107/14: Sentenza del Tribunale del 19 novembre 2015. – Grecia/Commissione [«FEAOG — Sezione "Garanzia" — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Regime dei diritti al pagamento unico — Riserva nazionale — Criteri di aggiudicazione — Rischio per il Fondo — Condizionalità»] 29

2016/C 016/36 Causa T-126/14: Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2015 — Paesi Bassi/Commissione («FEAOG — Sezione "Garanzia" — FEAGA e FEASR — Rettifica finanziaria applicata a titolo della mancata dichiarazione di interessi — Obbligo di motivazione — Obbligo di contabilizzare gli interessi — Articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 — Principio di equivalenza — Obbligo di diligenza») 30

2016/C 016/37 Causa T-223/14: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2015 — Ewald Dörken/UAMI — Schürmann (VENT ROLL) («Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo VENT ROLL — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 52, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009») 31

2016/C 016/38 Causa T-248/14: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2015 — Masafi/UAMI — Hd1 (JUICE masafi) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo JUICE masafi — Marchio nazionale denominativo anteriore masafi — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] 31

2016/C 016/39 Causa T-249/14: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2015 — Masafi/UAMI — Hd1 (masafi) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo masafi — Marchio nazionale denominativo anteriore masafi — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] 32

2016/C 016/40 Causa T-320/14: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2015 — Sephora/UAMI — Mayfield Trading (Rappresentazione di due linee verticali ondulate) («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante due linee verticali ondulate — Marchio nazionale e internazionale figurativo rappresentante una linea verticale ondulata — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009») 33

2016/C 016/41 Causa T-520/14: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2015 — bd breyton-design/UAMI (RACE GTP) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo RACE GTP — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»] 33

2016/C 016/42 Causa T-526/14: Sentenza del Tribunale del 19 novembre 2015 — Matratzen Concord/UAMI — Barranco Rodriguez e Barranco Schnitzler (Matratzen Concord) («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Matratzen Concord — Marchi nazionali denominativi anteriori MATRATZEN — Impedimento relativo alla registrazione — Prova dell'uso — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009») 34

2016/C 016/43 Causa T-539/14: Sentenza del Tribunale del 19 novembre 2015 — North Drilling/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei fondi — Errore di valutazione — Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento») 35

2016/C 016/44 Causa T-629/14: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2015 — Jaguar Land Rover/UAMI (Forma di un autoveicolo) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di un autoveicolo — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] 36

2016/C 016/45 Causa T-763/14: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2015 — Soprema/UAMI — Sopro Bauchemie (SOPRAPUR) («Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo SOPRAPUR — Marchio comunitario denominativo anteriore Sopro — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza dei prodotti e dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009») 37

2016/C 016/46 Causa T-190/15: Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2015 — Intervog/UAMI (meet me) («Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo meet me — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009») 37

2016/C 016/47 Causa T-187/15: Ordinanza del Tribunale del 10 novembre 2015 — Compagnia Trasporti Pubblici e a./Commissione («Aiuti di Stato — Imprese che gestiscono reti di collegamento con autobus nella Regione Campania — Compensazione per obblighi di servizio pubblico versata dalle autorità italiane a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato — Decisione della Commissione che dichiara la misura incompatibile con il mercato interno — Ricorso proposto da imprese che si trovano in una situazione analoga a quella del beneficiario dell'aiuto») 38

2016/C 016/48 Causa T-188/15: Ordinanza del Tribunale del 10 novembre 2015 — Compagnia Trasporti Pubblici e a./Commissione («Aiuti di Stato — Imprese che gestiscono reti di collegamento con autobus nella Regione Campania — Compensazione per obblighi di servizio pubblico versata dalle autorità italiane a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato — Decisione della Commissione che dichiara la misura incompatibile con il mercato interno — Ricorso proposto da imprese che si trovano in una situazione analoga a quella del beneficiario dell'aiuto») 39

2016/C 016/49 Causa T-532/15 P: Impugnazione proposta l'11 settembre 2015 da Z avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 30 giugno 2015, causa F-64/13, Z/Corte di giustizia 39

2016/C 016/50 Causa T-582/15: Ricorso proposto l'11 settembre 2015 — Silver Plastics e Johannes Reifenhäuser/Commissione 40

2016/C 016/51 Causa T-617/15: Ricorso proposto il 3 novembre 2015 — Chic Investments/UAMI (eSMOKING-WORLD) . . . 43

2016/C 016/52 Causa T-621/15: Ricorso proposto il 9 novembre 2015 — Tractel Greifzug/UAMI — Jiangsu Shenxi Construction Machinery (Forma di un argano motorizzato) . . . 44

2016/C 016/53 Causa T-623/15: Ricorso proposto il 10 novembre 2015 — Lidl Stiftung/UAMI (JEDE FLASCHE ZÄHLT!) . . . 44

2016/C 016/54 Causa T-624/15: Ricorso proposto il 6 novembre 2015 — European Food e a./Commissione . . . 45

2016/C 016/55 Causa T-625/15: Ricorso proposto il 10 novembre 2015 — Spa Monopole/UAMI — YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE) . . . 46

2016/C 016/56 Causa T-629/15: Ricorso proposto il 12 novembre 2015 — Hako/UAMI (SCRUBMASTER) . . . 47

2016/C 016/57 Causa T-634/15: Ricorso proposto il 12 novembre 2015 — Frinsa del Noroeste/UAMI — Frigoríficos Unidos (Frinsa LA CONSERVERA) . . . 48

2016/C 016/58 Causa T-635/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Tuum/UAMI — Thun (TUUM) . . . 48

2016/C 016/59 Causa T-636/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Infratel Italia e a./Commissione . . . 49

2016/C 016/60 Causa T-638/15: Ricorso proposto il 12 novembre 2015 — Alcohol Countermeasure Systems (International)/UAMI — Lion Laboratories (ALCOLOCK) . . . 50

Tribunale della funzione pubblica

2016/C 016/61 Causa F-33/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 19 novembre 2015 — Marcuccio/Commissione (Esclusione dal procedimento del rappresentante di una parte — Mancata nomina di un nuovo rappresentante — Ricorrente che ha cessato di rispondere agli inviti del Tribunale — Non luogo a statuire) . . . 52

2016/C 016/62 Causa F-130/15: Ricorso proposto il 1 ottobre 2015 — ZZ/BCE . . . 52

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2016/C 016/01)

Ultima pubblicazione

GU C 7 dell'11.1.2016

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 429 del 21.12.2015

GU C 414 del 14.12.2015

GU C 406 del 7.12.2015

GU C 398 del 30.11.2015

GU C 389 del 23.11.2015

GU C 381 del 16.11.2015

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 novembre 2015 — Elitaliana SpA/Eulex Kosovo

(Causa C-439/13 P) ([1])

(Impugnazione — Appalti pubblici di servizi — Azione comune 2008/124/PESC — Bando di gara relativo al supporto elicotteristico alla missione Eulex Kosovo — Ricorso contro la decisione di aggiudicazione — Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, TUE — Articolo 275, primo comma, TFUE — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Competenza della Corte — Articolo 263, primo comma, TFUE — Nozione di «organo o organismo dell'Unione» — Provvedimenti imputabili alla Commissione europea — Errore scusabile)

(2016/C 016/02)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Elitaliana SpA (rappresentante: R. Colagrande, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Eulex Kosovo (rappresentante: G. Brosadola Pontotti, solicitor)

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *L'Elitaliana SpA è condannata alle spese.*

([1]) GU C 304 del 19.10.2013.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Hewlett-Packard Belgium SPRL/Reprobel SCRL

(Causa C-572/13) ([1])

(Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Proprietà intellettuale — Diritto d'autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Diritto esclusivo di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) — Eccezione per reprografia — Eccezione per copia privata — Requisito della coerenza nell'applicazione delle eccezioni — Nozione di «equo compenso» — Riscossione di una remunerazione a titolo di equo compenso sulle stampanti multifunzione — Remunerazione proporzionale — Remunerazione forfettaria — Cumulo delle remunerazioni forfettaria e proporzionale — Modalità di calcolo — Beneficiari dell'equo compenso — Autori ed editori — Spartiti)

(2016/C 016/03)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Hewlett-Packard Belgium SPRL

Convenuta: Reprobel SCRL

Con l'intervento di: Epson Europe BV

Dispositivo

1) *L'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, devono essere interpretati nel senso che, per quanto riguarda i termini «equo compenso» in essi contenuti, occorre distinguere a seconda che la riproduzione su carta o su un supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, venga effettuata da un utente qualsivoglia oppure da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali.*

2) *L'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 ostano a una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, che autorizzi lo Stato membro ad assegnare agli editori delle opere create dagli autori una parte dell'equo compenso spettante ai titolari dei diritti, senza l'obbligo per i suddetti editori di far beneficiare, sia pure indirettamente, tali autori della parte del compenso di cui questi vengono privati.*

3) *L'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 ostano, in via di principio, a una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, la quale istituisca un sistema indifferenziato di riscossione dell'equo compenso che ricomprende anche le riproduzioni di spartiti, e le norme summenzionate ostano a una normativa siffatta, la quale istituisca un sistema indifferenziato di riscossione dell'equo compenso che ricomprende anche le riproduzioni contraffatte realizzate a partire da fonti illegali.*

4) *L'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 ostano a una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, la quale istituisca un sistema che combina, ai fini del finanziamento dell'equo compenso spettante ai titolari dei diritti, due forme di remunerazione, ossia, da un lato, una remunerazione forfettaria versata a monte dell'operazione di riproduzione dal fabbricante, dall'importatore o dall'acquirente intracomunitario di apparecchi che consentono la riproduzione delle opere protette, in occasione dell'immissione in commercio di tali apparecchi nel territorio nazionale, e, dall'altro, una remunerazione proporzionale versata a valle di tale operazione di riproduzione, determinata unicamente tramite un importo unitario moltiplicato per il numero di riproduzioni realizzate, a carico delle persone fisiche e giuridiche che realizzano tali riproduzioni, se e in quanto:*

— *la remunerazione forfettaria versata a monte sia calcolata unicamente in funzione della velocità alla quale l'apparecchio di cui trattasi può realizzare le riproduzioni;*

— *la remunerazione proporzionale riscossa a valle varii a seconda che il debitore abbia cooperato o meno alla riscossione di tale remunerazione;*

— *il sistema combinato nel suo insieme non sia provvisto di meccanismi, segnatamente di rimborso, che consentano l'applicazione complementare dei criteri del pregiudizio effettivo e del pregiudizio stabilito in modo forfettario nei confronti delle diverse categorie di utenti.*

([1]) GU C 24 del 25.1.2014.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Skatteverket/Hilkka Hirvonen

(Causa C-632/13) ([1])

(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Parità di trattamento — Imposta sul reddito — Redditi dei contribuenti non residenti assoggettati a un prelievo alla fonte — Esclusione di qualsiasi deduzione fiscale collegata alla situazione personale del contribuente — Giustificazione — Possibilità per i contribuenti non residenti di optare per il regime applicabile ai contribuenti residenti e di beneficiare di tali deduzioni)

(2016/C 016/04)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta förvaltningsdomstolen

Parti

Ricorrente: Skatteverket

Convenuta: Hilkka Hirvonen

Dispositivo

Il rifiuto, nell'ambito dell'imposizione sui redditi, di concedere ai contribuenti non residenti, che traggano la maggior parte dei loro redditi dallo Stato fonte e che abbiano optato per il regime di imposizione alla fonte, le stesse deduzioni personali accordate ai contribuenti residenti nell'ambito del regime di imposizione ordinario non costituisce una discriminazione contraria all'articolo 21 TFUE qualora i contribuenti non residenti non siano assoggettati a un onere fiscale complessivamente superiore a quello che grava sui contribuenti residenti e sui soggetti loro assimilati, la cui situazione sia paragonabile alla loro.

(1) GU C 31 dell'1.2.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas — Lituania) — Bronius Jakutis, Kretingalės kooperatinė ŽŪB/Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valstybė

(Causa C-103/14) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Regolamento (CE) n. 73/2009 — Articoli 7, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, 121 e 132, paragrafo 2 — Atti di esecuzione di tale regolamento — Validità dell'atto di adesione del 2003 alla luce del Trattato FUE nonché dei principi di non discriminazione, di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione — Modulazione dei pagamenti diretti concessi agli agricoltori — Riduzione degli importi — Livello dei pagamenti diretti applicabile negli Stati membri della Comunità europea nella sua composizione al 30 aprile 2004 e negli Stati membri che hanno aderito a quest'ultima il 1º maggio 2004 — Assenza di pubblicazione e carenza di motivazione)

(2016/C 016/05)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parti

Ricorrenti: Bronius Jakutis, Kretingalės kooperatinė ŽŪB

Convenuti: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valstybė

con l'intervento di: Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Dispositivo

1) *Gli articoli 7, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, e 121 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, devono essere interpretati nel senso che occorre intendere la nozione di «livello dei pagamenti diretti applicabile negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri» nel senso che detto livello era, nel 2012, pari al 90 % del livello della totalità dei pagamenti diretti e la nozione di «livello dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri» nel senso che quest'ultimo livello era, nel 2012, pari a quello degli Stati membri della Comunità europea nella sua composizione al 30 aprile 2004.*

2) *La decisione di esecuzione C(2012) 4391 final della Commissione, del 2 luglio 2012, che autorizza l'erogazione di pagamenti diretti nazionali complementari in Lituania per il 2012, è invalida, mentre l'esame delle questioni pregiudiziali non ha rivelato nessun elemento che possa inficiare la validità degli articoli 10, paragrafo 1, in fine, e 132, paragrafo 2, ultimo comma, in fine, del regolamento n. 73/2009.*

3) *L'esame di dette questioni non ha rivelato nessun elemento che possa inficiare la validità dell'articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 73/2009, nella versione rettificata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio 2010.*

4) *Il significato del termine «dydis», utilizzato nella versione in lingua lituana dell'articolo 1 quater, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, che è stato inserito nel regolamento dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, è identico a quello del termine «lygis», utilizzato nella versione in lingua lituana dell'articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 73/2009.*

([1]) GU C 142 del 12.5.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Koblenz — Germania) — RegioPost GmbH & Co. KG/Stadt Landau in der Pfalz

(Causa C-115/14) ([1])

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Direttiva 96/71/CE — Articolo 3, paragrafo 1 — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 26 — Appalti pubblici — Servizi postali — Normativa di un ente regionale di uno Stato membro che impone agli offerenti e ai loro subappaltatori di impegnarsi a versare un salario minimo al personale che effettua le prestazioni oggetto dell'appalto pubblico)

(2016/C 016/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Koblenz

Parti

Ricorrente: RegioPost GmbH & Co. KG

Convenuto: Stadt Landau in der Pfalz

con l'intervento di: PostCon Deutschland GmbH, Deutsche Post AG

Dispositivo

1) *L'articolo 26 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di un ente regionale di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, che impone agli offerenti e ai loro subappaltatori di impegnarsi, mediante una dichiarazione scritta che deve essere allegata alla loro offerta, a versare un salario minimo, fissato dalla suddetta normativa, al personale che sarà assegnato all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto pubblico considerato.*

2) *L'articolo 26 della direttiva 2004/18, come modificata dal regolamento n. 1251/2011, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di un ente regionale di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede l'esclusione, dalla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, degli offerenti e dei loro subappaltatori che si rifiutino di impegnarsi, mediante una dichiarazione scritta che deve essere allegata alla loro offerta, a versare un salario minimo, fissato dalla suddetta normativa, al personale che sarà assegnato all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto pubblico considerato.*

([1]) GU C 175 del 10.6.2014.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 novembre 2015 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-121/14) ([1])

(Ricorso di annullamento — Regolamento (UE) n. 1316/2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa — Progetti d'interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro — Approvazione da parte di detto Stato — Prolungamento di un corridoio ferroviario merci — Base giuridica — Articoli 171 TFUE e 172, secondo comma, TFUE)

(2016/C 016/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: M. Holt e L. Christie, agenti, assistiti da D.J. Rhee, Barrister)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Troupiotis e M. Sammut, agenti, Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: Z. Kupčová e E. Chatziioakeimidou, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J. Samnadda e J. Hottiaux, agenti)

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea.*

3) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese.*

([1]) GU C 135 del 5.5.2014.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingin hovioikeus — Finlandia) — Valev Visnapuu/Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio — Tullihallitus

(Causa C-198/14) ([1])

(Rinvio pregiudiziale — Articoli 34 TFUE e 110 TFUE — Direttiva 94/62/CE — Articoli 1, paragrafo 1, 7 e 15 — Vendita a distanza e trasporto di bevande alcoliche da un altro Stato membro — Accise su taluni imballaggi di bevande — Esenzione in caso di integrazione degli imballaggi in un sistema di deposito cauzionale e di restituzione — Articoli 34 TFUE, 36 TFUE e 37 TFUE — Requisito di un'autorizzazione per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche — Monopolio della vendita al dettaglio di bevande alcoliche — Giustificazione — Tutela della salute)

(2016/C 016/08)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Helsingin hovioikeus

Parti

Ricorrente: Valev Visnapuu

Convenuti: Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio — Tullihallitus

Dispositivo

1) *L'articolo 110 TFUE nonché gli articoli 1, paragrafo 1, 7 e 15 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che istituisce un'accisa su taluni imballaggi di bevande ma prevede un'esenzione in caso di integrazione di tali imballaggi in un sistema di restituzione operativo.*

2) *Gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale un venditore stabilito in un altro Stato membro è assoggettato a un requisito di autorizzazione di vendita al dettaglio per l'importazione di bevande alcoliche a fini di vendita al dettaglio a consumatori residenti nel primo Stato membro, qualora detto venditore provveda al trasporto di tali bevande o ne affidi il trasporto ad un terzo, a condizione che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito, nella specie la tutela della salute e dell'ordine pubblico, che tale obiettivo non possa essere raggiunto con un'efficacia di livello almeno equivalente mediante misure meno restrittive e che tale normativa non costituisca né un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare.*

([1]) GU C 202 del 30.6.2014.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Employment Tribunals, Birmingham — Regno Unito) — Kathleen Greenfield/The Care Bureau Ltd

(Causa C-219/14) ([1])

(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale — Organizzazione dell'orario di lavoro — Direttiva 2003/88/CE — Diritto alle ferie annuali retribuite — Calcolo delle ferie spettanti in caso di aumento dell'orario di lavoro — Interpretazione del principio «pro rata temporis»)

(2016/C 016/09)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Employment Tribunals, Birmingham

Parti

Ricorrente: Kathleen Greenfield

Convenuto: The Care Bureau Ltd

Dispositivo

1) *La clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, contenuto nell'allegato della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, e l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che, in caso di aumento del numero di ore di lavoro effettuate da un lavoratore, gli Stati membri non hanno l'obbligo di prevedere che le ferie annuali retribuite già maturate, ed eventualmente godute, siano ricalcolate retroattivamente sulla base del nuovo ritmo di lavoro di detto lavoratore. Un nuovo calcolo deve tuttavia essere effettuato per il periodo durante il quale l'orario di lavoro è aumentato.*

2) *La clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro e l'articolo 7 della direttiva 2003/88 devono essere interpretati nel senso che il calcolo delle ferie annuali retribuite spettanti al lavoratore dev'essere effettuato secondo gli stessi principi, indipendentemente dal fatto che si tratti di determinare l'indennità sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute dovuta nel caso in cui si ponga fine al rapporto di lavoro oppure di determinare il saldo delle ferie annuali retribuite in caso di mantenimento del rapporto di lavoro.*

([1]) GU C 223 del 14.7.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 7 de Las Palmas de Gran Canaria — Spagna) — Tecom Mican SL/José Arias Domínguez

(Causa C-223/14) ([1])

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali — Nozione di «atto extragiudiziale» — Atto privato — Incidenza transfrontaliera — Funzionamento del mercato interno)

(2016/C 016/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n. 7 de Las Palmas de Gran Canaria

Parti

Ricorrenti: Tecom Mican SL, José Arias Domínguez

Dispositivo

1) *L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «atto extragiudiziale» in esso contenuta comprende non solo gli atti redatti o certificati da un'autorità pubblica o da un pubblico ufficiale, ma anche gli atti privati la cui formale trasmissione al loro destinatario residente all'estero è necessaria per l'esercizio, la prova o la tutela di un diritto o di una pretesa giuridica in materia civile o commerciale.*

2) *Il regolamento n. 1393/2007 dev'essere interpretato nel senso che la notificazione o la comunicazione di un atto extragiudiziale conformemente alle modalità stabilite da tale regolamento è ammissibile anche quando il ricorrente abbia già effettuato una prima notifica o una prima comunicazione di tale atto seguendo una via di trasmissione non prevista da detto regolamento o utilizzando uno degli altri mezzi di trasmissione in esso stabiliti.*

3) *L'articolo 16 del regolamento n. 1393/2007 dev'essere interpretato nel senso che, quando le condizioni di applicazione di tale articolo sono soddisfatte, non occorre verificare caso per caso che la notificazione o la comunicazione di un atto extragiudiziale abbia un'incidenza transfrontaliera e sia necessaria al buon funzionamento del mercato interno.*

([1]) GU C 223 del 14.7.2014.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Roman Bukovansky/Finanzamt Lörrach

(Causa C-241/14) ([1])

(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone — Relazione tra tale accordo e le convenzioni bilaterali volte a prevenire la doppia imposizione — Parità di trattamento — Discriminazione fondata sulla nazionalità — Cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea — Lavoratori frontalieri — Imposta sui redditi — Ripartizione della competenza tributaria — Collegamento fiscale — Nazionalità)

(2016/C 016/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Roman Bukovansky

Convenuto: Finanzamt Lörrach

Dispositivo

I principi di non discriminazione e della parità di trattamento, enunciati all'articolo 2 dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, e all'articolo 9 dell'allegato I di tale accordo, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una convenzione bilaterale volta a prevenire la doppia imposizione, come la convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germania, come modificata dal protocollo di revisione del 12 marzo 2002, in forza della quale la competenza ad assoggettare ad imposta i redditi da lavoro dipendente di un contribuente tedesco che non possiede la cittadinanza svizzera, benché quest'ultimo abbia trasferito la sua residenza dalla Germania alla Svizzera pur mantenendo il suo luogo di lavoro dipendente nel primo di tali Stati, spetta allo Stato della fonte di tali redditi, ossia alla Repubblica federale di Germania, mentre la competenza ad assoggettare ad imposta i redditi da lavoro dipendente di un cittadino svizzero che si trovi in una situazione analoga spetta al nuovo Stato di residenza, nel caso di specie alla Confederazione svizzera.

([1]) GU C 303 dell'8.9.2014.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — SBS Belgium NV/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

(Causa C-325/14) ([1])

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 3, paragrafo 1 — Comunicazione al pubblico — Nozioni di «comunicazione» e di «pubblico» — Distribuzione di programmi televisivi — Procedimento denominato «immissione diretta»)

(2016/C 016/12)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Ricorrente: SBS Belgium NV

Convenuta: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che un organismo di diffusione radiotelevisiva non effettua un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, quando trasmette i suoi segnali portatori di programmi esclusivamente ai distributori di segnali, senza che detti segnali durante o a seguito di tale trasmissione siano accessibili al pubblico, e successivamente tali distributori inviano detti segnali ai propri rispettivi abbonati affinché questi possano guardare tali programmi, a meno che l'intervento dei distributori in questione costituisca soltanto un semplice mezzo tecnico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

([1]) GU C 315 del 15.9.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona — Spagna) — Cristian Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial

(Causa C-422/14) ([1])

(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Licenziamenti collettivi — Direttiva 98/59/CE — Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a) — Nozione di «lavoratori abitualmente impiegati» nello stabilimento interessato — Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma — Nozioni di «licenziamento» e di «cessazioni di contratti di lavoro assimilabili a un licenziamento» — Modalità di calcolo del numero di lavoratori licenziati)

(2016/C 016/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona

Parti

Ricorrente: Cristian Pujante Rivera

Convenuti: Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial

Dispositivo

1) *L'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, dev'essere interpretato nel senso che i lavoratori che beneficino di un contratto concluso a tempo determinato o per un compito determinato devono essere considerati lavoratori «abitualmente» impiegati, ai sensi di detta disposizione, nello stabilimento interessato.*

2) *Al fine di accertare l'esistenza di un «licenziamento collettivo», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59, che comporta l'applicazione della direttiva stessa, la condizione, prevista nel secondo comma di tale disposizione, che «i licenziamenti siano almeno cinque» dev'essere interpretata nel senso che essa non riguarda le cessazioni di contratti di lavoro assimilate a un licenziamento, bensì esclusivamente i licenziamenti in senso stretto.*

3) *La direttiva 98/59 deve essere interpretata nel senso che il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso rientra nella nozione di «licenziamento» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della medesima direttiva.*

([1]) GU C 421 del 24.11.2014.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Münster — Germania) — Klausner Holz Niedersachsen GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

(Causa C-505/14) ([1])

(Rinvio pregiudiziale — Articoli 107 TFUE e 108 TFUE — Aiuti di Stato — Aiuto concesso in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE — Decisione di un giudice di uno Stato membro che dichiara la validità del contratto con cui tale aiuto è concesso — Autorità di cosa giudicata — Interpretazione conforme — Principio di effettività)

(2016/C 016/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Münster

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Klausner Holz Niedersachsen GmbH

Convenuto: Land Nordrhein-Westfalen

Dispositivo

Il diritto dell'Unione osta, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a che l'applicazione di una norma di diritto nazionale volta a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata impedisca al giudice nazionale, il quale abbia rilevato che i contratti oggetto della controversia sottopostagli costituiscono un aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, attuato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE, di trarre tutte le conseguenze di questa violazione a causa di una decisione giurisdizionale nazionale, divenuta definitiva, con cui, senza esaminare se tali contratti istituiscano un aiuto di Stato, è stata dichiarata la loro permanenza in vigore.

([1]) GU C 65 del 23.2.2015.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varbergs tingsrätt — Svezia) — P/Q

(Causa C-455/15 PPU) ([1])

(Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d'urgenza — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 23, lettera a) — Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale — Ordine pubblico)

(2016/C 016/15)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Varbergs tingsrätt

Parti

Ricorrente: P

Convenuto: Q

Dispositivo

L'articolo 23, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di una violazione manifesta, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, di una norma giuridica considerata essenziale nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro o di un diritto riconosciuto come fondamentale in detto ordinamento giuridico, tale disposizione non consente al giudice di uno Stato membro che si ritenga competente a statuire sull'affidamento di un minore di negare il riconoscimento della decisione di un giudice di un altro Stato membro che abbia statuito sull'affidamento di tale minore.

([1]) GU C 346 del 19.10.2015.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) l'8 settembre 2015 — Peter Radgen, Lilian Radgen/Finanzamt Ettlingen

(Causa C-478/15)

(2016/C 016/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrenti: Peter Radgen, Lilian Radgen

Resistente: Finanzamt Ettlingen

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni dell'Accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da un parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, del 21 giugno 1999 (GU L 114, pag. 6), in particolare il preambolo, gli articoli 1, 2, 4, 11, 16 e 21, nonché l'allegato I, articoli 7, 9 e 15, debbano essere interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro secondo cui un cittadino integralmente assoggettato ad imposta in questo Stato vede negarsi la detrazione di un importo esente per un'attività d'insegnamento esercitata in via accessoria, poiché questa non viene prestata al servizio o per conto di una persona giuridica di diritto pubblico con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato in cui trova applicazione l'Accordo sullo Spazio economico europeo, ma viene prestata al servizio o per conto di una persona giuridica di diritto pubblico stabilita nel territorio della Confederazione svizzera.

Ricorso proposto il 22 settembre 2015 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-502/15)

(2016/C 016/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e E. Manhaeve, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che il Regno Unito, avendo omesso di applicare correttamente la direttiva 91/271/CEE del Consiglio ([1]) concernente il trattamento delle acque reflue urbane, per quanto concerne Gowerton e Llanelli, Gibilterra e 11 agglomerati, ha violato gli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE;

— condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la Commissione chiede alla Corte di voler dichiarare che il Regno Unito ha omesso di attuare correttamente, a Gowerton e Llanelli, Gibilterra e 11 agglomerati, la direttiva 91/271/CEE del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

La Commissione ritiene, in particolare, che il Regno Unito non abbia assicurato che le acque raccolte in un sistema combinato per le acque reflue urbane e le acque meteoriche in Gowerton e Llanelli fossero conservate e convogliate verso un sistema di trattamento in conformità con i requisiti degli articoli 3, 4, 10 e degli allegati I A e I B della direttiva 91/271/CEE del Consiglio.

La Commissione inoltre sostiene che il Regno Unito ha violato gli obblighi di cui all'articolo 4, allegati I B e I D, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, vuoi per non aver attuato un trattamento secondario o equivalente, vuoi per non aver prodotto prove sufficienti a dimostrare il rispetto in tale ambito della direttiva 91/271/CEE con riferimento a 3 agglomerati, e altresì per non aver sottoposto ad alcun trattamento le acque reflue urbane a Gibilterra.

Infine, la Commissione ritiene che il Regno Unito non abbia correttamente adempiuto gli obblighi che discendono dall'articolo 5, allegato I B e allegato I D della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, in quanto ha omesso di assicurare che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie da 8 agglomerati, prima di essere scaricate in aree sensibili, fossero soggette ad un trattamento più spinto.

Il termine previsto per la trasposizione della direttiva è scaduto il 30 giugno 1993.

([1]) GU L 135, pag. 40.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 24 settembre 2015 — Sidika Ucar/Land Berlin

(Causa C-508/15)

(2016/C 016/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Sidika Ucar

Resistente: Land Berlin

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che i requisiti della fattispecie siano soddisfatti anche nel caso in cui la residenza regolare di tre anni del familiare presso un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro sia stata preceduta da un periodo in cui il titolare del diritto originario abbia lasciato il regolare mercato del lavoro dello Stato membro dopo il ricongiungimento autorizzato a termini di detta disposizione.

2) Se l'articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che la proroga di un titolo di soggiorno possa essere considerata quale autorizzazione al ricongiungimento ad un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro, nel caso in cui il familiare in questione, fin dal suo ricongiungimento autorizzato a termini di tale disposizione, abbia convissuto ininterrottamente con il lavoratore turco, ma quest'ultimo sia nuovamente inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro, dopo esserne temporaneamente uscito, solo al momento della proroga del titolo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 24 settembre 2015 — Recep Kilic/Land Berlin

(Causa C-509/15)

(2016/C 016/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Recep Kilic

Resistente: Land Berlin

Questione pregiudiziale

Se possa essere considerato quale autorizzazione al ricongiungimento ai sensi dell'articolo 7 della decisione n. 1/80 il fatto che al familiare, successivamente alla concessione del ricongiungimento familiare con il titolare originario non inserito nel mercato del lavoro, venga prorogato il permesso di soggiorno fino al momento in cui il titolare originario, presso il quale il familiare medesimo risiede regolarmente, abbia acquisito la qualità di lavoratore.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 7 ottobre 2015 — Policie ČR/Salah Al Chodor e altri

(Causa C-528/15)

(2016/C 016/20)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie

Altre parti: Salah Al Chodor, Ajlin Al Chodor, Ajvar Al Chodor

Questioni pregiudiziali

Se la mera circostanza che una legge non ha definito criteri obiettivi per valutare la sussistenza di un notevole rischio di fuga di un cittadino straniero [articolo 2, lettera n) del regolamento n. 604/13 ([1])], renda il trattenimento di cui all'articolo 28, paragrafo 2, di detto regolamento, inapplicabile.

([1]) GU L 180, pag. 31.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Satu Mare (Romania) il 12 ottobre 2015 — Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș/BRD Groupe Société Générale — Sucursala Satu Mare

(Causa C-534/15)

(2016/C 016/21)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Satu Mare

Parti

Ricorrenti: Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș

Convenuta: BRD Groupe Société Générale — Sucursala Satu Mare

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE ([1]), per quanto attiene alla definizione della nozione di «consumatore», debba essere interpretato nel senso che include o, al contrario, nel senso che esclude da tale definizione le persone fisiche che hanno firmato in qualità di garante-fideiussore atti aggiuntivi e contratti accessori (contratti di fideiussione, di garanzia immobiliare) del contratto di credito stipulato da una società commerciale per l'esercizio della sua attività, quando queste persone fisiche non hanno alcun collegamento con l'attività della società commerciale e hanno agito per scopi che esulano dalla loro attività professionale, considerato che inizialmente i ricorrenti erano persone fisiche garanti della debitrice principale — persona giuridica, della quale il ricorrente era amministratore — nell'ambito di un contratto di mutuo stipulato con la convenuta creditrice, ma che successivamente il contratto in questione ha subìto una modifica, e che la debitrice originaria, della quale il ricorrente era amministratore, ha effettuato, con il consenso della convenuta creditrice, una novazione del credito nei confronti di un'altra persona giuridica, rispetto alla quale né il ricorrente né la ricorrente hanno la qualità di amministratori, ma hanno assunto, in qualità di fideiussori, in favore della nuova debitrice, persona giuridica, l'obbligazione oggetto di novazione nei confronti di tale nuova debitrice.

2) Se l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE debba essere interpretato nel senso che rientrano nell'ambito di applicazione di questa direttiva soltanto i contratti stipulati fra operatori commerciali e consumatori aventi ad oggetto la vendita di beni o servizi o se rientrino nell'ambito di applicazione di detta direttiva anche i contratti accessori (contratto di garanzia, di fideiussione) di un contratto di credito il cui beneficiario è una società commerciale, stipulati da persone fisiche che non hanno alcun collegamento con l'attività della società commerciale e che hanno agito per scopi che esulano dalla loro attività professionale, considerato che inizialmente i ricorrenti erano persone fisiche garanti della debitrice principale — persona giuridica, della quale il ricorrente era amministratore — nell'ambito di un contratto di mutuo stipulato con la convenuta creditrice, ma che successivamente il contratto in questione ha subìto una modifica, e che la debitrice originaria, della quale il ricorrente era amministratore, ha effettuato, con il consenso della convenuta creditrice, una novazione del credito nei confronti di un'altra persona giuridica, rispetto alla quale né il ricorrente né la ricorrente hanno la qualità di amministratori, ma hanno assunto, in qualità di fideiussori, in favore della nuova debitrice, persona giuridica, l'obbligazione oggetto di novazione nei confronti di tale nuova debitrice.

([1]) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italia) il 16 ottobre 2015 — procedimento penale a carico di Angela Manzo

(Causa C-542/15)

(2016/C 016/22)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Parte nella causa principale

Angela Manzo

Questioni pregiudiziali

1) Gli artt. 49 e [56] [TFUE] nonché i principi di parità di trattamento ed effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in materia di giochi d'azzardo che preveda l'indizione di una nuova gara (così come regolamentata dall'art. [10, comma 9-] octies legge 26.04.2012 n. 44) per il rilascio di concessioni avent[e] clausole di esclusione dal bando per la mancanza del requisito della capacità economico-finanziaria in ragione dell'assenza di criteri alternativi rispetto a due referenze bancarie provenienti da due istituti finanziari differenti.

2) L'art. 47 della direttiva 2004/18/CE ([1]) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale in materia di giochi d'azzardo che preveda l'indizione di una nuova gara (così come regolamentata dall'art. [10, comma 9-] octies legge 26 04.2012 n. 44) per il rilascio di concessioni [avente clausole di esclusione dal bando per la mancanza del requisito della] capacità economico-finanziaria in ragione dell'assenza di documenti e [di] scelte alternative così come previste dalla normativa [sovra]nazionale.

3) Gli artt. 49 e [56] [TFUE] ostano ad una normativa nazionale che impedisca, di fatto, qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco, indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta attività in particolare (secondo le statuizioni contenute nella sentenza Biasci CGE, sez III 12.09.2013 [C-660/11]) nei casi in cui avviene un controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza, degli intermediari dell'impresa presente sul territorio.

([1]) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 19 ottobre 2015 — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)/Premier ministre, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

(Causa C-543/15)

(2016/C 016/23)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)

Convenuti: Premier ministre, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano all'istituzione di un regime di capacità nel settore dell'energia elettrica come quello di cui al procedimento principale, specificamente descritto ai punti 1, 15 e da 17 a 19 della presente decisione.

In particolare;

a) Se, benché il regime di capacità retribuisca le capacità soltanto in funzione della loro disponibilità e non della loro effettiva produzione, e data la considerazione degli effetti delle connessioni all'atto di determinare gli obblighi dei fornitori, che allenta il nesso di causalità fra l'esclusione delle capacità straniere dal regime, disposta dal decreto, e il potenziale effetto restrittivo sugli scambi transfrontalieri di energia elettrica che ne può risultare, in termini di scelta nell'assegnazione delle risorse degli investitori e di scelta dell'approvvigionamento dei fornitori, l'articolo 34 del Trattato debba essere interpretato nel senso che osta a una siffatta misura di esclusione.

b) Se, data l'evoluzione del quadro giuridico europeo che disciplina il mercato interno dell'energia elettrica, l'obiettivo della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica per la popolazione di uno Stato membro possa rientrare nella nozione di pubblica sicurezza di cui all'articolo 36 del Trattato.

c) Tenuto conto specificamente del margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri nella definizione di politiche che ne garantiscano la sicurezza sul fronte dell'approvvigionamento di energia elettrica, quali siano i criteri che possono permettere di verificare se un regime di capacità di mercato e decentrato che comporta, allo stato attuale del mercato europeo dell'energia elettrica, una misura di esclusione delle capacità straniere controbilanciata dalla valutazione delle connessioni all'atto della determinazione degli obblighi dei fornitori, rispetti il requisito di proporzionalità necessario ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 del Trattato.

Ricorso proposto il 16 ottobre 2015 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-545/15)

(2016/C 016/24)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Heller, K. Herrmann ed E. Sanfrutos Cano)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 ([1]), sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, non avendo adottato e fatto entrare in vigore le disposizioni giuridiche, regolamentari ed amministrative necessarie all'attuazione di detta direttiva, o comunque non avendole comunicate alla Commissione;

— condannare la Repubblica di Polonia, in osservanza dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, per violazione dell'obbligo di adottare le disposizioni finalizzate all'attuazione della direttiva 2012/19/UE, a una penale di ammontare pari a EUR 71 610 giornalieri dal giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa;

— condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva 2012/19/UE è scaduto il 14 febbraio 2014.

([1]) GU L 197, pag. 38.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria (Portogallo) il 28 ottobre 2015 — Bernard Jean Marie Gabarel/Fazenda Pública

(Causa C-555/15)

(2016/C 016/25)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria

Parti

Ricorrente: Bernard Jean Marie Gabarel

Resistente: Fazenda Pública

Questioni pregiudiziali

A — se, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE ([1]) del Consiglio, del 28 novembre 2006, le terapie non convenzionali, in particolare l'osteopatia, debbano essere considerate come attività paramediche.

B — se un contribuente, il quale, conformemente alla normativa nazionale, è abilitato a esercitare un'attività paramedica come la fisioterapia, e però nell'ambito della sua attività professionale sanitaria ricorre sia a terapie proprie della fisioterapia sia a terapie proprie dell'osteopatia, in maniera indistinta o complementare, debba essere considerato, ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, e quindi anche ai sensi dell'articolo 9 del Código do IVA, come un professionista che esercita nel complesso un'attività paramedica e, di conseguenza, esentato dal pagamento dell'IVA.

([1]) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Portogallo) il 2 novembre 2015 — Alberto José Vieira de Azevedo e altri/CED Portugal Unipessoal, Lda, Instituto de Seguros de Portugal — Fundo de Garantia Automóvel

(Causa C-558/15)

(2016/C 016/26)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação do Porto

Parti

Ricorrenti: Alberto José Vieira de Azevedo, Maria da Conceição Ferreira da Silva, Carlos Manuel Ferreira Alves, Rui Dinis Ferreira Alves, Vítor José Ferreira Alves

Convenuti: CED Portugal Unipessoal, Lda, Instituto de Seguros de Portugal — Fundo de Garantia Automóvel

Interveniente: Instituto de Seguros de Portugal — Fundo de Acidentes de Trabalho

Questioni pregiudiziali

1) Se la Quarta direttiva assicurazione autoveicoli (direttiva 2000/26/CE ([1]) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE ([2]) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005), con particolare riferimento al suo considerando 16 bis e al suo articolo 4 — tenuto conto complessivamente dei paragrafi 4, 5 e 8 di quest'ultimo articolo (recepiti nell'ordinamento portoghese con l'articolo 43 del decreto legge n. 522/85 del 31 dicembre 1985, nella versione modificata dal decreto legge n. 72-A/2003, del 14 aprile 2003), consenta di convenire in giudizio il rappresentante di un'impresa di assicurazioni che non opera nel paese in cui viene esercitata l'azione giudiziaria di risarcimento per sinistri stradali, sulla base di una polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione degli autoveicoli che è stata stipulata in un altro paese dell'Unione europea.

2) In caso di risposta affermativa, se detta possibilità di convenire in giudizio il rappresentante dipenda dai termini concreti del mandato di rappresentanza che vincola il rappresentante all'impresa di assicurazioni.

([1]) Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (GU L 181, pag. 65).

([2]) Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 149, pag. 14).

Ricorso proposto il 4 novembre 2015 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-563/15)

(2016/C 016/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare, in riferimento alle seguenti discariche: Torremolinos (Malaga); Torrent de S'Estret (Andratx, Maiorca); Hoya de la Yegua de Arriba (Yaiza, Lanzarote); Barranco de Butihondo (Pájara, Fuerteventura); La Laguna-Tiscamanita (Tuineje, Fuerteventura); Lomo Blanco (Antigua, Fuerteventura); Montaña de Amagro (Galdar, Gran Canaria); Franja Costera de Botija (Galdar, Gran Canaria); Cueva Lapa (Galdar, Gran Canaria); La Colmena (Santiago del Teide, Tenerife); Montaña Los Giles (La Laguna, Tenerife); Las Rosas (Güimar, Tenerife); Barranco de Tejina (Guía de Isora, Tenerife); Llano de Ifara (Granadilla de Abona, Tenerife); Barranco del Carmen (Sta. Cruz de la Palma, La Palma); Barranco Jurado (Tijarafe, La Palma); Montaña Negra (Puntagorda, La Palma); Lomo Alto (Fuencaliente, La Palma); Arure/Llano Grande (Valle Gran Rey, La Gomera); El Palmar — Taguluche (Hermigua, La Gomera); Paraje de Juan Barba (Alajeró, La Gomera); El Altito (Valle Gran Rey, La Gomera); Punta Sardina (Agulo, La Gomera); Los Llanillos (La Frontera, El Hierro); Faro de Orchilla (La Frontera, El Hierro); Montaña del Tesoro (Valverde, El Hierro); Arbancón; Galve de Sorbe; Hiendelaencina; Tamajón; El Casar; Cardeñosa (Avila); Miranda de Ebro (Burgos); Poza de la Sal (Burgos); Acebedo (León); Bustillo del Páramo (León); Cármenes (León); Gradefes (León); Noceda del Bierzo (León); San Millán de los Caballeros (León); Santa María del Páramo (León); Villaornate y Castro (León); Cevico de la Torre (Palencia); Palencia (Palencia); Ahigal de los Aceiteros (Salamanca); Alaraz (Salamanca); Calvarrasa de Abajo (Salamanca); Hinojosa de Duero (Salamanca); Machacón (Salamanca); Palaciosrubios (Salamanca); Peñaranda de Bracamonte (Salamanca); Salmoral (Salamanca); Tordillos (Salamanca); Basardilla (Segovia); Cabezuela (Segovia); Almaraz del Duero (Zamora), Cañizal (Zamora); Casaseca de las Chanas (Zamora); La Serratilla (Abanilla); Las Rellanas (Santomera) e El Labradorcico (Águilas), che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi a esso incombenti in forza degli articoli 13 e 15 della direttiva 2008/98/CE ([1]) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

— condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Violazione dell'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE:

L'articolo 13 della direttiva 2008/98 dispone che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente. Le informazioni di cui dispone la Commissione confermano l'esistenza, alla data del parere motivato complementare, di 61 discariche illegali non ancora sigillate né bonificate. L'esistenza di tale situazione per un prolungato periodo di tempo comporta necessariamente un significativo degrado dell'ambiente. La Commissione conclude, pertanto, che, per ciascuna delle suddette discariche, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'articolo 13 della direttiva 2008/98.

2. Violazione dell'articolo 15 della direttiva 2008/98/CE:

L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni ad un commerciante o ad un ente o a un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato in conformità degli articoli 4 e 13 della medesima direttiva. L'esistenza tutt'oggi di 61 discariche illegali non ancora sigillate né bonificate consente alla Commissione di concludere che le autorità spagnole non hanno adottato tutte le misure richieste da tale disposizione, atteso che per un prolungato periodo di tempo dette autorità non hanno impedito lo scarico illegale di rifiuti in dette discariche e non hanno, di conseguenza, garantito il trattamento di tali rifiuti conformemente a quanto disposto.

([1]) GU L 312, pag. 3.

Impugnazione proposta il 9 novembre 2015 dalla SV Capital OÜ avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2015, causa T-660/14, SV Capital OÜ/Autorità Bancaria Europea (ABE)

(Causa C-577/15 P)

(2016/C 016/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SV Capital OÜ (rappresentante: M. Greinoman, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Autorità Bancaria Europea (ABE), Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 nella causa T-660/14 nei limiti in cui (1) dichiara irricevibile l'impugnazione della decisione C 2013 002 dell'ABE, (2) annulla la decisione 2014-C1-02 della commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza del 14 luglio 2014 per quanto concerne la ricevibilità dell'impugnazione dell'appellante e (3) nella parte relativa ai costi;

— rinviare la causa al Tribunale;

— condannare la convenuta a sopportare le spese del procedimento di appello e l'interveniente a sopportare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 nella causa T-660/14 la ricorrente propone i seguenti motivi:

Il Tribunale ha deciso ultra petita;

Il Tribunale ha violato l'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento 1093/2010/UE ([1]) in quanto il ricorso avverso la decisione dell'ABE C 2013 002 è stato tempestivo, tenuto conto del fatto che su di esso si era precedentemente pronunciata la commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza;

Il Tribunale ha violato l'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale (in vigore fino al 31 dicembre 2014);

Il Tribunale ha violato l'articolo 263 TFUE, in quanto l'impugnazione della decisione dell'ABE C 2013 002 è stata tempestiva tenuto conto della prosecuzione del procedimento amministrativo fino al 14 luglio 2014;

Il Tribunale ha violato l'articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto l'impugnazione della decisione dell'ABE C 2013 002 è stata tempestiva tenuto conto dell'esistenza di un caso fortuito;

Il Tribunale ha violato l'articolo 263 TFUE e gli articoli 60, paragrafo 1, nonché 61, paragrafo 1, del regolamento n. 1093/2010, in quanto l'impugnazione della decisione ABE C 2013 002 era ricevibile sia perché la decisione era stata adottata nei confronti della ricorrente, sia perché la decisione la riguardava direttamente e individualmente;

La decisione ABE C 2013 002 è viziata da errori di fatto;

La decisione ABE C 2013 002 è viziata da abuso nell'esercizio del potere discrezionale;

La decisione ABE C 2013 002 è viziata da violazione dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento 1093/2010/UE e dell'articolo 16 del codice di buona condotta amministrativa dell'ABE;

La decisione ABE C 2013 002 è viziata da violazione degli articoli 3, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento interno dell'ABE;

La decisione ABE C 2013 002 è viziata da sviamento di potere e irragionevolezza della condotta dell'ABE.

([1]) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331, pag. 12).

Impugnazione proposta il 12 novembre 2015 dalla LG Electronics, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2015, causa T-91/13, LG Electronics, Inc./Commissione europea

(Causa C-588/15 P)

(2016/C 016/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: LG Electronics, Inc. (rappresentanti: G. van Gerven e T. Franchoo, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata;

— annullare, in tutto o in parte, l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, lettera g), l'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e), e l'articolo 2, paragrafo 2, lettere d) ed e), della decisione della Commissione C(2012) 8839 del 5 dicembre 2012, nella parte in cui riguardano la ricorrente; e/o

— ridurre l'importo delle ammende inflitte alla ricorrente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e), e paragrafo 2, lettere d) ed e);

— condannare la Commissione alle spese dei procedimenti in primo grado e in appello.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo: il Tribunale ha violato i diritti di difesa della ricorrente in quanto ha confermato la decisione della Commissione di escludere la LG Philips Displays («LPD») dal procedimento amministrativo quale convenuta e, in particolare, di non inviare alla LPD la comunicazione degli addebiti. Nel respingere la richiesta della LG Electronics («LGE»), il Tribunale ha inoltre violato il principio di proporzionalità nella determinazione del dovere di diligenza della LGE.

Secondo motivo: il Tribunale ha violato l'articolo 101 TFUE e l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 ([1]) nei limiti in cui ha ritenuto che la Commissione potesse fondare l'ammenda inflitta alla LGE sulle vendite dirette di prodotti nello Spazio economico europeo mediante prodotti trasformati («vendite dirette SEE») effettuate dalla LGE e dalla Philips, che sono imprese diverse dalla LPD.

Terzo motivo: in via subordinata, il Tribunale ha violato l'articolo 101 TFUE, l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e il principio di responsabilità personale nei limiti in cui ha ritenuto che la Commissione potesse basare le ammende inflitte alla LGE sulle vendite dirette SEE effettuate dalla Philips.

Quarto motivo: il Tribunale ha violato il principio di pari trattamento nei limiti in cui ha statuito che la Commissione potesse applicare la metodologia delle vendite dirette SEE alla LGE, ma non alla Samsung SDI.

([1]) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

Impugnazione proposta il 13 novembre 2015 da Bionorica SE avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2015 nella causa T-619/14, Bionorica SE/Commissione europea

(Causa C-596/15 P)

(2016/C 016/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bionorica SE (rappresentanti: M. Weidner, T. Guttau, N. Hußmann, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— organizzare un'udienza dibattimentale;

— annullare l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2015 nella causa T-619/14;

— condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce due motivi a sostegno della sua impugnazione:

— errori procedurali: il Tribunale si sarebbe fondato in parte su elementi di fatto erronei e sarebbe in tal modo giunto ad una decisione erronea, che pregiudica la ricorrente. Il Tribunale avrebbe a torto ritenuto che la ricorrente fosse un produttore di prodotti alimentari e che la stessa, inoltre, fosse interessata solo dalle indicazioni sulla salute in sospeso ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006 ([1]). A ciò si aggiungerebbe il fatto che il Tribunale avrebbe in parte motivato in modo insufficiente la propria decisione. Il Tribunale non si sarebbe soffermato in modo dettagliato sul contenuto della lettera della Commissione che poneva termine alla presunta carenza e sarebbe pertanto pervenuto ad una decisione erronea.

— Violazione del diritto dell'Unione: il Tribunale avrebbe erratamente rifiutato di riconoscere la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 265 TFUE, dato che non era stata messa fine alla carenza della Commissione. Inoltre, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente il regolamento (CE) n 1924/2006, in particolare gli articoli 17 e 28 di questo. Le indicazioni sulla salute autorizzate e quelle in sospeso non sarebbero equiparabili. Le conseguenze giuridiche derivanti dalle disposizioni transitorie non sarebbero prevedibili con sufficienza.

([1]) Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 , relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9).

Impugnazione proposta il 13 novembre 2015 dalla Diapharm GmbH & Co. KG avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2015, causa T-620/14, Diapharm GmbH & Co. KG/ Commissione europea

(Causa C-597/15 P)

(2016/C 016/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Diapharm GmbH & Co. KG (rappresentanti: M. Weidner, T. Guttau, N. Hußmann, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— svolgere la fase orale del procedimento;

— annullare l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2015, causa T-620/14,

— condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente si basa su due motivi:

— errore procedurale: il Tribunale avrebbe in parte motivato in modo insufficiente la sua decisione. Il Tribunale non si sarebbe occupato in modo dettagliato del contenuto della lettera della Commissione che porrebbe asseritamente fine alla carenza e, in tal modo, sarebbe giunto ad una decisione errata.

— violazione del diritto dell'Unione: il Tribunale avrebbe erroneamente negato i presupposti dell'articolo 265 TFUE, in quanto non si sarebbe posto fine alla carenza della Commissione. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato il regolamento (CE) n. 1924/2006 ([1]), in particolare i suoi articoli 17 e 28. Le indicazioni sulla salute in sospeso e quelle consentite non possono essere poste sullo stesso piano. Le conseguenze giuridiche derivanti dalle disposizioni transitorie non sarebbero sufficientemente prevedibili. Infine, contrariamente alla valutazione del Tribunale, la ricorrente sarebbe interessata direttamente e in modo svantaggioso dalla continuata carenza della Commissione.

([1]) Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9).

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015 — Buczek Automotive/Commissione

(Causa T-1/08 INTP) ([1])

(«Procedura — Interpretazione di una sentenza»)

(2016/C 016/32)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Buczek Automotive sp. z o.o. (Sosnowiec, Polonia) (rappresentante: J. Jurczyk, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, A. Stobiecka-Kuik e T. Maxian Rusche, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: A. Jasser, agente)

Oggetto

Domanda di interpretazione della sentenza del 17 maggio 2011, Buczek Automotive/Commissione (T-1/08, Racc., EU:T:2011:216).

Dispositivo

1) *Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale del 17 maggio 2011, Buczek Automotive/Commissione (T-1/08, Racc., EU:T:2011:216), deve essere interpretato nel senso che l'articolo 1 della decisione 2008/344/CE della Commissione, del 23 ottobre 2007, relativa all'aiuto di Stato C 23/06 (ex NN 35/06) concesso dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Gruppo Technologie Buczek (GU 2008, L 116, pag. 26), è annullato con effetto erga omnes.*

2) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

3) *L'originale della presente sentenza è allegato all'originale della sentenza interpretata, a margine del quale è fatta menzione della presente sentenza.*

([1]) GU C 64 dell'8.3.2008.

Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2015 — Wesergold Getränke/UAMI — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD)

(Causa T-278/10 RENV) ([1])

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo WESTERN GOLD — Marchi denominativi nazionali, comunitario e internazionale anteriori WeserGold, Wesergold e WESERGOLD — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Decisione sul ricorso — Articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Diritto al contraddittorio — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»)

(2016/C 016/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG, già Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (Rinteln, Germania) (rappresentanti: T. Melchert, P. Goldenbaum e I. Rohr, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Pohlmann, successivamente S. Hanne, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: A. Marx e M. Wolter, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 24 marzo 2010 (procedimento R 770/2009-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG e la Lidl Stiftung & Co. KG.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Lidl Stiftung & Co. KG nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte.*

([1]) GU C 221 del 14.8.2010.

Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2015 — Commissione/D'Agostino

(Causa T-670/13 P) ([1])

(«Impugnazione — Impugnazione incidentale — Funzione pubblica — Agente contrattuale — Decisione di mancato rinnovo — Dovere di sollecitudine — Violazione dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, dello Statuto — Obbligo di motivazione — Snaturamento del fascicolo»)

(2016/C 016/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara, successivamente G. Gattinara, agenti)

Altra parte nel procedimento: Luigi D'Agostino (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 23 ottobre 2013, D'Agostino/Commissione (F-93/12, RaccFP, EU:F:2013:155), diretta all'annullamento di detta sentenza.

Dispositivo

1) *La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 23 ottobre 2013, D'Agostino/Commissione (F-93/12) è annullata, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha fatto errata applicazione del dovere di sollecitudine.*

2) *L'impugnazione principale è respinta quanto al resto.*

3) *La sentenza D'Agostino/Commissione è annullata in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha omesso di statuire sulla prima parte del secondo motivo, snaturandola.*

4) *L'impugnazione incidentale è respinta quanto al resto.*

5) *La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.*

6) *Le spese sono riservate.*

([1]) GU C 78 del 15.3.2014.

Sentenza del Tribunale del 19 novembre 2015. – Grecia/Commissione

(Causa T-107/14) ([1])

[«FEAOG — Sezione "Garanzia" — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Regime dei diritti al pagamento unico — Riserva nazionale — Criteri di aggiudicazione — Rischio per il Fondo — Condizionalità»]

(2016/C 016/35)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: inizialmente I. Chalkias, E. Leftheriotou e A. Vasilopoulou, successivamente M. Kanellopoulos, E. Leftheriotou e A. Vasilopoulou, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e D. Triantafyllou, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/763/UE della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 338, pag. 81), nella parte in cui riguarda la Repubblica ellenica.

Dispositivo

1) *La decisione di esecuzione 2013/763/UE della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui impone alla Repubblica ellenica una rettifica forfettaria relativa alla concessione dei diritti della riserva nazionale e nella parte in cui la Commissione europea ha applicato alla Repubblica ellenica una rettifica finanziaria per l'anno 2008 in materia di condizionalità.*

2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*

3) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

([1]) GU C 129 del 28.4.2014.

Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2015 — Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-126/14) ([1])

(«FEAOG — Sezione "Garanzia" — FEAGA e FEASR — Rettifica finanziaria applicata a titolo della mancata dichiarazione di interessi — Obbligo di motivazione — Obbligo di contabilizzare gli interessi — Articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 — Principio di equivalenza — Obbligo di diligenza»)

(2016/C 016/36)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M.K. Bulterman, J. Langer e M. Noort, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Kranenborg e P. Rossi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione di esecuzione 2013/763/UE della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 338, pag. 81).

Dispositivo

1) *La decisione di esecuzione 2013/763/UE della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui ha applicato al Regno dei Paesi Bassi una rettifica finanziaria pari a EUR 4 703 231,78 a titolo degli interessi non dichiarati di crediti relativi a prelievi supplementari pagati in ritardo e precedenti al 1º aprile 1993 e alle restituzioni all'esportazione indebitamente versate e precedenti al 1º aprile 1995.*

2) *La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Regno dei Paesi Bassi.*

([1]) GU C 112 del 14.4.2014.

Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2015 — Ewald Dörken/UAMI — Schürmann (VENT ROLL)

(Causa T-223/14) ([1])

(«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo VENT ROLL — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 52, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2016/C 016/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ewald Dörken AG (Herdecke, Germania) (rappresentante: N. Grüger, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Fischer, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Wolfram Schürmann (Neuhausen, Svizzera) (rappresentante: M. Wesle, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, del 30 gennaio 2014 (procedimento R 2156/2012-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Wolfram Schürmann e la Ewald Dörken AG.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Ewald Dörken AG è condannata alle spese.*

([1]) GU C 184 del 16.6.2014.

Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2015 — Masafi/UAMI — Hd1 (JUICE masafi)

(Causa T-248/14) ([1])

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo JUICE masafi — Marchio nazionale denominativo anteriore masafi — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2016/C 016/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Masafi Co. LLC (Dubai, Emirati arabi uniti) (rappresentante: G. Hinarejos Mulliez, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Hd1 Ltd (Huddersfield, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 10 febbraio 2014 (procedimento R 119/2013-4), relativa a un procedimento di opposizione tra l'Hd1 Ltd e la Masafi Co. LLC.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Masafi Co. LLC è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*

([1]) GU C 235 del 21.7.2014.

Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2015 — Masafi/UAMI — Hd1 (masafi)

(Causa T-249/14) ([1])

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo masafi — Marchio nazionale denominativo anteriore masafi — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2016/C 016/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Masafi Co. LLC (Dubai, Emirati arabi uniti) (rappresentante: G. Hinarejos Mulliez, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Hd1 Ltd (Huddersfield, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 17 febbraio 2014 (procedimento R 1131/2013-4), relativa a un procedimento di opposizione tra l'Hd1 Limited e la Masafi Co. LLC.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Masafi Co. LLC è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).*

(1) GU C 235 del 21.7.2014.

Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2015 — Sephora/UAMI — Mayfield Trading (Rappresentazione di due linee verticali ondulate)

(Causa T-320/14) ([1])

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante due linee verticali ondulate — Marchio nazionale e internazionale figurativo rappresentante una linea verticale ondulata — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2016/C 016/40)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sephora (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentante: H. Delabarre, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Mayfield Trading Ltd (Las Vegas, Nevada, Stati Uniti) (rappresentante: A. Tarí Lázaro, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 24 febbraio 2014 (procedimento R 1577/2013-4), relativa a un procedimenti di opposizione tra la Sephora e la Mayfield Trading Ltd.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Sephora è condannata alle spese.*

([1]) GU C 212 del 7.7.2014.

Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2015 — bd breyton-design/UAMI (RACE GTP)

(Causa T-520/14) ([1])

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo RACE GTP — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2016/C 016/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: bd breyton-design (Stockach, Germania) (rappresentanti: T. Raab e H. Lauf, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 27 marzo 2014 (pratica R 1230/2013-1), riguardo ad una domanda di registrazione del segno denominativo RACE GTP in quanto marchio comunitario.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *bd breyton-design GmbH è condannata alle spese.*

(1) GU C 303 dell'8.9.2014.

Sentenza del Tribunale del 19 novembre 2015 — Matratzen Concord/UAMI — Barranco Rodriguez e Barranco Schnitzler (Matratzen Concord)

(Causa T-526/14) (1)

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Matratzen Concord — Marchi nazionali denominativi anteriori MATRATZEN — Impedimento relativo alla registrazione — Prova dell'uso — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2016/C 016/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Matratzen Concord GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: I. Selting, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider e D. Botis, agenti)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: Mariano Barranco Rodriguez (Sant Just Desvern, Spagna) e Pablo Barranco Schnitzler (Sant Just Desvern) (rappresentante: J. Iglesias Monravá, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, del 9 aprile 2014 (procedimento R 1523/2013-1), relativa a un procedimento di opposizione tra, da un lato, Mariano Barranco Rodriguez e Pablo Barranco Schnitzler e, dall'altro, la Matratzen Concord GmbH.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Matratzen Concord GmbH è condannata alle spese.*

(1) GU C 303 dell'8.9.2014

Sentenza del Tribunale del 19 novembre 2015 — North Drilling/Consiglio

(Causa T-539/14) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei fondi — Errore di valutazione — Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»)

(2016/C 016/43)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: North Drilling Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. Iriarte Ángel, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. de Elera-San Miguel Hurtado e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2014/222/PESC del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 119, pag. 65), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 397/2014 del Consiglio, del 16 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 119, pag. 1), nella parte in cui riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1) *L'articolo 1 della decisione 2014/222/PESC del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, e l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 397/2014 del Consiglio, del 16 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, sono annullati nella parte in cui riguardano la North Drilling Co.*

2) *Gli effetti dell'articolo 1 della decisione 2014/222 e dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 397/2014 sono mantenuti nei confronti della North Drilling fino allo scadere del termine per l'impugnazione di cui all'articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, o, se entro tale termine viene proposta impugnazione, fino al rigetto della stessa.*

3) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.*

([1]) GU C 303 dell'8.9.2014.

Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2015 — Jaguar Land Rover/UAMI (Forma di un autoveicolo)

(Causa T-629/14) ([1])

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di un autoveicolo — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2016/C 016/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jaguar Land Rover Ltd (Coventry, Regno Unito) (rappresentanti: F. Delord e R. Grewal, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 24 aprile 2014 (procedimento R 1622/2013-2), relativa a una domanda di registrazione, come marchio comunitario, di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un autoveicolo.

Dispositivo

1) *La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 24 aprile 2014 (procedimento R 1622/2013-2) è annullata nella parte in cui ha rifiutato la registrazione del marchio richiesto per quanto riguarda i «veicoli da locomozione aerei e acquatici» di cui alla classe 12.*

2) *Il ricorso è respinto per il resto.*

3) *La Jaguar Land Rover Ltd sopporterà le proprie spese nonché nove decimi delle spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).*

4) *L'UAMI sopporterà un decimo delle proprie spese.*

([1]) GU C 361 del 13.10.2014.

Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2015 — Soprema/UAMI — Sopro Bauchemie (SOPRAPUR)

(Causa T-763/14) ([1])

(«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo SOPRAPUR — Marchio comunitario denominativo anteriore Sopro — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza dei prodotti e dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2016/C 016/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Holding Soprema (Strasburgo, Francia) (rappresentante: R. Hirsch, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: E. Scheffer e A. Folliard, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Sopro Bauchemie GmbH (Wiesbaden, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del14 agosto 2014 (procedimento R 1370/2013-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sopro Bauchemie GmbH e la Holding Soprema.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Holding Soprema è condannata alle spese.*

([1]) GU C 73 del 2.3.2015.

Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2015 — Intervog/UAMI (meet me)

(Causa T-190/15) ([1])

(«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo meet me — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2016/C 016/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Intervog (Parigi, Francia) (rappresentante: M.-R. Hirsch, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Bonne, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, dell'11 febbraio 2015 (procedimento R 845/2014-4), relativa a una domanda di registrazione del segno meet me come marchio comunitario.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *L'Intervog è condannata alle spese.*

([1]) GU C 198 del 15.6.2015.

Ordinanza del Tribunale del 10 novembre 2015 — Compagnia Trasporti Pubblici e a./Commissione

(Causa T-187/15) ([1])

(«Aiuti di Stato — Imprese che gestiscono reti di collegamento con autobus nella Regione Campania — Compensazione per obblighi di servizio pubblico versata dalle autorità italiane a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato — Decisione della Commissione che dichiara la misura incompatibile con il mercato interno — Ricorso proposto da imprese che si trovano in una situazione analoga a quella del beneficiario dell'aiuto»)

(2016/C 016/47)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Compagnia Trasporti Pubblici SpA (Napoli, Italia); Atap — Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli SpA (Biella, Italia); Actv SpA (Venezia, Italia); Ferrovie Appulo Lucane Srl (Bari, Italia); Asstra — Associazione Trasporti (Roma, Italia); e Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) (Roma) (rappresentante: M. Malena, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, G. Conte e P.J. Loewenthal, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione (UE) 2015/1074 della Commissione, del 19 gennaio 2015, sull'aiuto di Stato SA.35842 (2014/C) (ex 2012/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione: Compensazione integrativa per obblighi di servizio pubblico a favore di CSTP (GU L 179, pag. 112).

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.*

2) *La Compagnia Trasporti Pubblici SpA, la Atap — Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli SpA, la Actv SpA, la Ferrovie Appulo Lucane Srl, la Asstra Associazione Trasporti, e l'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV), sopporteranno oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.*

([1]) GU C 190 dell'8.6.2015.

Ordinanza del Tribunale del 10 novembre 2015 — Compagnia Trasporti Pubblici e a./Commissione

(Causa T-188/15) ([1])

(«Aiuti di Stato — Imprese che gestiscono reti di collegamento con autobus nella Regione Campania — Compensazione per obblighi di servizio pubblico versata dalle autorità italiane a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato — Decisione della Commissione che dichiara la misura incompatibile con il mercato interno — Ricorso proposto da imprese che si trovano in una situazione analoga a quella del beneficiario dell'aiuto»)

(2016/C 016/48)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Compagnia Trasporti Pubblici SpA (Napoli, Italia); Atap — Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli SpA (Biella, Italia); Actv SpA (Venezia, Italia); Ferrovie Appulo Lucane Srl (Bari, Italia); Asstra — Associazione Trasporti (Roma, Italia); e Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) (Roma) (rappresentante: M. Malena, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, G. Conte e P.J. Loewenthal, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione (UE) 2015/1075 della Commissione, del 19 gennaio 2015, sull'aiuto di Stato SA.35843 (2014/C) (ex 2012/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione — Compensazione integrativa per obblighi di servizio pubblico a favore di Buonotourist (GU L 179, pag. 128)

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.*

2) *La Compagnia Trasporti Pubblici SpA, la Atap — Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli SpA, la Actv SpA, la Ferrovie Appulo Lucane Srl, la Asstra Associazione Trasporti, e l'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV), sopporteranno oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.*

([1]) GU C 198 del 15.6.2015.

Impugnazione proposta l'11 settembre 2015 da Z avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 30 giugno 2015, causa F-64/13, Z/Corte di giustizia

(Causa T-532/15 P)

(2016/C 016/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Z (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: F. Rollinger, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare l'impugnazione ricevibile e fondata;

— annullare di conseguenza la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 30 giugno 2015, causa F-64/13, Z/Corte di giustizia dell'Unione europea;

— statuire conformemente al ricorso introduttivo della causa F-64/13;

— condannare la parte avversa alle spese del procedimento;

— riservare alla ricorrente tutti gli altri diritti, prestazioni dovute, mezzi e azioni.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti elementari della difesa.

2. Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, poiché il motivo relativo all'incompetenza del comitato per i reclami e all'illegittimità dell'articolo 4 della decisione della Corte del 4 maggio 2004 ([1]) è stato respinto in violazione manifesta del principio di legalità, dell'interpretazione testuale e della gerarchia delle norme di diritto dell'Unione europea.

3. Terzo motivo, vertente su una violazione del diritto a un ricorso effettivo, con riferimento in particolare al controllo limitato del Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») sul contenuto del rapporto informativo.

4. Quarto motivo, vertente su un errore di diritto in quanto, nella sentenza impugnata, il TFP non ha preso posizione rispetto alla domanda di misure istruttorie e di organizzazione del procedimento.

5. Quinto motivo, vertente sull'ingiustificata omissione della verifica del merito delle critiche espresse dal ricorrente e sulla mancata presa in considerazione delle opinioni espresse dal comitato di valutazione.

6. Sesto motivo, vertente su un errore di diritto in quanto, nella sentenza impugnata, il TFP ha considerato che il ricorrente avrebbe dovuto proporre una domanda ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea per chiedere un risarcimento a causa della redazione tardiva del rapporto informativo.

([1]) Decisione della Corte di giustizia del 4 maggio 2004 relativa all'esercizio dei poteri devoluti dallo Statuto dei funzionari dell'Unione europea all'autorità che ha il potere di nomina e dal Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea all'autorità abilitata a stipulare contratti di assunzione.

Ricorso proposto l'11 settembre 2015 — Silver Plastics e Johannes Reifenhäuser/Commissione

(Causa T-582/15)

(2016/C 016/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Silver Plastics GmbH & Co. KG (Troisdorf, Germania) e Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG (Troisdorf) (rappresentanti processuali: avvocati M. Wirtz, S. Möller e W. Carstensen)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione AT.39563 della Commissione europea del 24 giugno 2015, nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

— in via subordinata, ridurre l'ammenda inflitta in solido alle ricorrenti a un importo il quale, considerando il fatto che le ricorrenti non costiuiscono un'unità economica, non superi il 10 % del fatturato conseguito dalla ricorrente sub 1 nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'adozione della decisione con cui è stata inflitta l'ammenda;

— in via subordinata, ridurre l'ammenda inflitta in solido alle ricorrenti a un importo che, tenuto conto dell'intervenuto scorporo della [Reifenhäuser GmbH & Co KG] Maschinenfabrik, non superi, rispettivamente, il 10 % del fatturato della ricorrente sub 1 e della ricorrente sub 2;

— in via subordinata, ridurre l'ammenda inflitta in solido alle ricorrenti per l'area «ENO» (Europa nordoccidentale) determinando l'importo di base dell'ammenda solo in ragione dei fatturati conseguiti con i contenitori in EPS (polistirene espanso sinterizzato);

— in via subordinata, ridurre l'ammenda inflitta in solido alle ricorrenti per l'area «ENO» determinando importi distinti a titolo di ammenda per i contenitori in EPS e i contenitori in PP (polipropilene) tenendo conto dei diversi periodi della violazione;

— in via subordinata, ridurre l'ammenda inflitta in solido alle ricorrenti limitando la percentuale di fatturato presa in considerazione ai fini della determinazione dell'importo di base a un fattore che rispecchi in modo adeguato il fatto che la condotta della ricorrente sub 1 nell'area «ENO» e in Francia o, in subordine, solo nell'area «ENO», deve essere qualificata come mero scambio di informazioni e non come accordo sui prezzi vero e proprio e rinunciando all'applicazione di una maggiorazione per violazione «hardcore» per l'area «ENO» e/o per la Francia;

— in via subordinata, ridurre l'ammenda inflitta in solido alle ricorrenti quantificando l'ammenda per l'area «ENO» solo sulla base dei fatturati conseguiti in Germania;

— in via subordinata, ridurre l'ammenda inflitta in solido alle ricorrenti per l'area «ENO» rinunciando alla maggiorazione per violazione «hardcore» o, in subordine, riducendo la maggiorazione in parola in considerazione del fatto che le violazioni commesse nell'area «ENO» presentavano un grado di anticoncorrenzialità nettamente inferiore a quello delle violazioni commesse in altre aree geografiche;

— in via subordinata, ridurre l'ammenda inflitta in solido alle ricorrenti per le aree «ENO» e Francia a un importo adeguato;

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione C (2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio).

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 7, paragrafo 1, e 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 ([1]) in combinato disposto con l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE

   Le ricorrenti affermano che la Commissione avrebbe erroneamente classificato la condotta della ricorrente sub 1 nell'aera geografica dell'Europa nordoccidentale (in prosieguo: la «ENO») come accordo sui prezzi vero e proprio sotto forma di una violazione unica e continuata nell'ambito della produzione e commercializzazione di contenitori in materiale plastico in polistirene e di contenitori in materiale plastico in polipropilene per l'industria alimentare.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 296, secondo comma, TFUE, e 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 in combinato disposto con il principio dell'esame d'ufficio

   In questa parte, le ricorrenti eccepiscono che la Commissione non avrebbe adeguatamente adempiuto l'onere della prova su di essa gravante e il suo obbligo di motivazione.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti procedurali garantiti come diritti fondamentali a norma degli articoli 6, paragrafi 1, 2 e 3, lettera d), della CEDU, e 47, secondo comma, 48 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

   Le ricorrenti eccepiscono una violazione del loro diritto a disporre di strumenti equivalenti e a un equo processo, in quanto — pur a fronte di ripetute richieste in tal senso — sarebbe stata negata la citazione e l'audizione di testimoni a discarico indicati dalle ricorrenti e il controesame di un testimone a carico.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dei punti 24, 25 e 26 della comunicazione sulla cooperazione ([2])

   Si eccepisce inoltre che alle ricorrenti non sarebbe stata riconosciuta alcuna riduzione dell'importo dell'ammenda per gli elementi di prova messi a disposizione sulle contestate violazioni nell'area «ENO» benché ne fossero soddisfatti i presupposti.

5. Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 23, paragrafo 2, primo e secondo periodo, del regolamento (CE) n. 1/2003 in combinato disposto con l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE

   La Commissione avrebbe erroneamente presupposto che le ricorrenti costituiscono un'unità economica e quindi un'impresa ai sensi delle disposizioni succitate.

6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 23, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 1/2003

   Le ricorrenti affermano che la Commissione, avendo ignorato la cessazione della partecipazione della ricorrente sub 2 nella Reifenhäuser GmbH & Co. KG Maschinenfabrik validamente intervenuta all'atto dell'adozione della decisione con cui è stata inflitta l'ammenda e avendo considerato nella quantificazione dell'ammenda i fatturati della suddetta impresa scorporata, avrebbe superato il limite legale fissato ex lege per l'ammenda nel 10 % del fatturato dell'impresa interessata.

7. Settimo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 23, paragrafi 2, primo periodo, lettera a), e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 in combinato disposto con i punti 19, 20 e 25 degli orientamenti per il calcolo delle ammende ([3]) e il principio della parità di trattamento

In questo punto si afferma che per tutte le intese oggetto della decisione con cui è stata inflitta l'ammenda e per tutte le imprese considerate sarebbe stata applicata una percentuale di fatturato unitaria del 16 % ai fini della determinazione dell'importo di base e una maggiorazione unitaria per violazione «hardcore» del 16 %, benché sia le strutture delle singole intese che le partecipazioni individuali delle imprese si differenziassero fortemente tra loro, circostanza questa che danneggerebbe le ricorrenti.

([1]) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
([2]) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).
([3]) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

Ricorso proposto il 3 novembre 2015 — Chic Investments/UAMI (eSMOKINGWORLD)

(Causa T-617/15)

(2016/C 016/51)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Chic Investments sp. z o. o. (Poznań, Polonia (rappresentante: K. Jarosiński, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «eSMOKINGWORLD» — Domanda di registrazione n. 12 581 741

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 25 giugno 2005 nel procedimento R 3227/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare nella sua interezza la decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 25 giugno 2005;

— condannare l'UAMI alle spese, incluse quelle del procedimento d'impugnazione.

Motivi invocati

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009;

— Violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 9 novembre 2015 — Tractel Greifzug/UAMI — Jiangsu Shenxi Construction Machinery (Forma di un argano motorizzato)

(Causa T-621/15)

(2016/C 016/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Tractel Greifzug GmbH (Bergisch Gladbach, Germania) (rappresentanti: U. Lüken e C. Maierhöfer, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Jiangsu Shenxi Construction Machinery Co. Ltd (Wuxi, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario tridimensionale (Forma di un argano motorizzato) — Marchio comunitario n. 7 033 061

Procedimento dinanzi all'UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 3 settembre 2015 nel procedimento R 1658/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata e respingere integralmente la richiesta di dichiarazione di nullità;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi invocati

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e) ii), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 10 novembre 2015 — Lidl Stiftung/UAMI (JEDE FLASCHE ZÄHLT!)

(Causa T-623/15)

(2016/C 016/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: M. Wolter, A. Marx e A. Berger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «JEDE FLASCHE ZÄHLT!» — Domanda di registrazione n. 13 510 123

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 7 settembre 2015 nel procedimento R 479/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese, comprese le spese sostenute per il procedimento dinanzi all'UAMI.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 6 novembre 2015 — European Food e a./Commissione

(Causa T-624/15)

(2016/C 016/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: European Food SA (Drăgăneşti, Romania), Starmill Srl (Drăgăneşti, Romania), Multipack Srl (Drăgăneşti, Romania), Scandic Distilleries SA (Bihor, Romania) (rappresentanti: K. Struckmann, avvocato, G. Forwood, barrister, e A. Kadri, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione (UE) 2015/1470 della Commissione, del 30 marzo 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione — Lodo arbitrale Micula/Romania dell'11 dicembre 2013 [notificata con il numero C(2015) 2112] (GU L 232, pag. 43);

— in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui (a) riguarda ciascuna delle ricorrenti, (b) impedisce alla Romania di conformarsi al lodo, (c) ordina alla Romania di recuperare ogni aiuto incompatibile, (d) stabilisce che le ricorrenti sono responsabili in solido di rimborsare l'aiuto percepito da ciascuna delle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione impugnata;

— condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non ha applicato correttamente l'articolo 351 TFUE e i principi generali del diritto nel caso di specie.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata ha erroneamente accertato che la misura in questione conferiva un vantaggio alle ricorrenti, in particolare valutando erroneamente il momento in cui l'asserito aiuto era stato accordato, o, in subordine, dichiarando che il risarcimento dei danni costituiva un vantaggio.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata ha erroneamente concluso che la misura in questione era imputabile allo Stato rumeno.

4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata ha erroneamente valutato la compatibilità della presunta misura di aiuto.

5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata ha erroneamente identificato i beneficiari del presunto aiuto, e ha omesso di motivare le sue conclusioni, in particolare quando si trattava di identificare le persone fisiche o giuridiche che costituivano l'asserita impresa beneficiaria.

6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto e la Commissione ha ecceduto la sua competenza disponendo il recupero del presunto aiuto.

7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio della tutela del legittimo affidamento.

8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata dal mancato rispetto delle forme sostanziali, segnatamente il diritto di essere ascoltato, l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE e l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 659/1999 ([1]).

([1]) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 83, pag. 1), come modificato.

Ricorso proposto il 10 novembre 2015 — Spa Monopole/UAMI — YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE)

(Causa T-625/15)

(2016/C 016/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgio) (rappresentanti: E. Cornu e E. De Gryse, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: YTL Hotels & Properties Sdn Bhd (Kuala Lumpur, Malaysia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente il marchio controverso: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: il marchio comunitario denominativo «SPA VILLAGE» — Domanda di registrazione n. 3 841 202

Procedimento dinanzi all'UAMI: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI dell'11 settembre 2015 nel procedimento R 1954/2013-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi invocati

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 12 novembre 2015 — Hako/UAMI (SCRUBMASTER)

(Causa T-629/15)

(2016/C 016/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hako GmbH (Bad Oldesloe, Germania) (rappresentante: A. Marx, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Marchio controverso interessato: il marchio comunitario denominativo «SCRUBMASTER» — Domanda di registrazione n. 12 492 617

Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 1º settembre 2015 nel procedimento R 2197/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese, comprese quelle del procedimento di ricorso.

Motivi invocati

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;

— violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;

— violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 12 novembre 2015 — Frinsa del Noroeste/UAMI — Frigoríficos Unidos (Frinsa LA CONSERVERA)

(Causa T-634/15)

(2016/C 016/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Ribeira, Spagna) (rappresentante: J. Botella Reyna, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Frigoríficos Unidos, SA (Riudellots de la Selva, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi denominativi «FRINSA LA CONSERVERA» — Domanda di registrazione n. 11 495 728

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 27 luglio 2015 nel procedimento R 2382/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata.

Motivi invocati

— Diritti di priorità sul termine FRINSA e coesistenza pacifica, nel mercato e nel registro, dei marchi asseritamente a confronto.

— Notorietà del marchio FRINSA.

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Tuum/UAMI — Thun (TUUM)

(Causa T-635/15)

(2016/C 016/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Tuum Srl (San Giustino, Italia) (rappresentante: B. Saguatti, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Thun SpA (Bolzano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l'elemento verbale «TUUM» — Domanda di registrazione n. 11 939 774

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della Prima commissione di ricorso dell'UAMI del 3 settembre 2015 nel procedimento R 2624/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— respingere definitivamente ed interamente l'opposizione diretta contro la registrazione del marchio richiesto per i prodotti rivendicati nella classe 14;

— ingiungere all'UAMI di registrare il marchio richiesto;

— condannare l'UAMI e la parte interveniente alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla Divisione di opposizione e dinanzi alla Commissione di ricorso.

Motivo invocato

— Violazione ed erronea applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Infratel Italia e a./Commissione

(Causa T-636/15)

(2016/C 016/59)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia SpA (Infratel Italia SpA) (Roma, Italia), Ericsson telecomunicazioni SpA (Roma, Italia), Italdata SpA (Avellino, Italia), Linea Com Srl (Cremona, Italia) (rappresentanti: G. M. Roberti, I. Perego, M. S. Serpone e M. Serpone, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare, in tutto o in parte, la decisione;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione contenuta nella lettera (Ref. Ares[2015]3551496) della Commissione europea del 28 agosto 2015, *Termination of grant agreement 621078 project VIRGO*.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti invocano quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, del principio di buona amministrazione, degli artt. 41 e 48 della Carta e degli art. 135 del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1) e art. 208 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362, pag. 1), e sulla violazione dell'obbligo di motivazione.

   — La Commissione non ha sentito le ricorrenti prima dell'adozione della decisione con cui ha disposto la risoluzione del grant agreement e ordinato la restituzione degli importi percepiti a titolo di prefinanziamento. La Commissione avrebbe violato i diritti della difesa dei ricorrenti, nonché gli artt. 135 del regolamento n. 966/2012 e 208 del regolamento n. 1268/2012 e gli artt. 41 e 48 della Carta. La Commissione ha inoltre fondato la decisione soltanto su valutazioni formulate da esperti esterni, rimandando a tali valutazioni senza addurre nella decisione un'autonoma motivazione. La Commissione avrebbe perciò violato il principio di buona amministrazione e l'obbligo di fornire un'adeguata motivazione.

2. Secondo motivo, vertente sugli errori di valutazione, violazione dell'obbligo di motivazione e del principio di non discriminazione e degli art. 135 del regolamento n. 966/2012 e art. 208 del regolamento n. 1268/2012.

   — Le valutazioni svolte dalla Commissione e dai suoi esperti esterni poste a fondamento della decisione sarebbero frutto di erronee valutazioni di fatto e di diritto e non sarebbero supportate da coerente e adeguata motivazione. La Commissione avrebbe altresì violato l'art. 135, parr. 3 e 4, del Regolamento n. 966/2012.

3. Terzo motivo, vertente sugli errori di valutazione e violazione del principio di proporzionalità, di buona amministrazione e dell'obbligo di motivazione, degli art. 135 del regolamento n. 966/2012 e art. 208 del regolamento n. 1268/2012 nonché della *Guide to Financial Issues relating to ICT PSP Grant Agreement*.

   — La Commissione non avrebbe correttamente valutato la diversa importanza dei singoli *deliverables* all'intero del progetto, con ciò violando gli obblighi di buona amministrazione, nonché le regole al riguardo previste dalle *Guide to Financial Issues relating to ICT PSP Grant Agreement*. La Commissione non avrebbe neppure fornito al riguardo una motivazione specifica e adeguata.

4. Quarto motivo vertente sulla violazione degli artt. 135 del regolamento n. 966/2012 e 208 del regolamento n. 1268/2012 e del principio di proporzionalità, nonché dell'obbligo di motivazione.

   — La Commissione ha imposto l'ordine di recupero dell'intero importo oggetto di prefinanziamento, senza tenere in debito conto la rilevanza del progetto per le politiche dell'Unione e la riutilizzabilità del lavoro svolto dal consorzio. Così facendo, la Commissione avrebbe violato gli artt. 135 del regolamento n. 966/2012 e 208 del regolamento n. 1268/2012 e il principio di proporzionalità.

Ricorso proposto il 12 novembre 2015 — Alcohol Countermeasure Systems (International)/UAMI — Lion Laboratories (ALCOLOCK)

(Causa T-638/15)

(2016/C 016/60)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. (Toronto, Canada) (rappresentanti: E. Baud, P. Marchiset, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lion Laboratories Ltd (Barry, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «ALCOLOCK» — Marchio comunitario n. 8 443 301

Procedimento dinanzi all'UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI dell'11 agosto 2015 nel procedimento R 1323/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— dichiarare valido il marchio comunitario di proprietà della Alcohol Countermeasure Systems (International), Inc. e registrato a nome della stessa;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi invocati

— Violazione degli articoli 8, paragrafo 2, e 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva n. 2008/95, e dell'articolo 19, paragrafo 2 del TRIPS, carenza di motivazione ed errata rappresentazione dei fatti;

— violazione degli articoli 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 e motivazione insufficiente;

— violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009 e dell'articolo 296 TFUE nonché della nozione di uso effettivo ai sensi del regolamento n. 207/2009.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 19 novembre 2015 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-33/14)

(Esclusione dal procedimento del rappresentante di una parte — Mancata nomina di un nuovo rappresentante — Ricorrente che ha cessato di rispondere agli inviti del Tribunale — Non luogo a statuire)

(2016/C 016/61)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: Z., avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto della causa

Domanda di annullare la decisione di rigetto della domanda del 20 gennaio 2013, con cui veniva chiesto il versamento della somma di EUR 700 000 a titolo di risarcimento del danno materiale e morale asseritamente subìto a causa della decisione di riassegnare il ricorrente a Bruxelles.

Dispositivo dell'ordinanza

1) *Non vi è più luogo a statuire sul ricorso F-33/14, Marcuccio/Commissione.*

2) *Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese.*

Ricorso proposto il 1 ottobre 2015 — ZZ/BCE

(Causa F-130/15)

(2016/C 016/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione del comitato esecutivo della BCE di non accordare al ricorrente un aumento aggiuntivo di stipendio per l'anno 2015 nell'ambito della procedura di revisione annuale degli stipendi, e la richiesta di risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti.

Conclusioni del ricorrente

— annullare la decisione del comitato esecutivo, assunta il 24 febbraio 2015 e comunicata al personale il 13 marzo 2015, di non accordare al ricorrente aumenti aggiuntivi di stipendio per l'anno 2015;

— annullare la decisione di rigetto del ricorso speciale datato 10 luglio 2014 e ricevuto il 20 luglio 2014;

— ove necessario, annullare la decisione del capo di dipartimento competente di non considerare né proporre il ricorrente per un aumento aggiuntivo di stipendio, comunicata implicitamente con la decisione del comitato esecutivo del 24 febbraio 2015 e con la decisione di rigetto del ricorso speciale del 10 luglio 2015;

— ordinare il risarcimento del danno materiale da perdita di chance subito dal ricorrente in relazione alla possibilità di ottenere un aumento aggiuntivo di stipendio nel 2015, stimato in EUR 49 102 o, in alternativa, l'annullamento della procedura che ha portato alla decisione del 24 febbraio 2015 e l'organizzazione da parte della BCE di una nuova procedura per la concessione di aumenti aggiuntivi di stipendio per l'anno 2015;

— ordinare il risarcimento del danno morale del ricorrente stimato *ex aequo et bono* in EUR 10 000;

— condannare la Banca centrale europea alle spese.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT